

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati

Commenti

Dal confronto con il precedente regolamento CEE 1601/91 in generale si può osservare che non vi siano sostanziali modifiche al testo precedente che fino a questo momento ha costituito un utile riferimento normativo per il settore dei vini aromatizzati.

La scelta di raggruppare le definizioni tecniche, i requisiti e le restrizioni da applicare ai “prodotti vitivinicoli aromatizzati” risponde all'obiettivo di migliorare la fruibilità del documento da parte degli operatori. Allo stesso scopo risponde l'allegato II che riporta le denominazioni di vendita e designazione.

Si ritiene che la scelta di indicare nell'articolo 3 l'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV) come punto di riferimento per la Commissione in materia di:

- autorizzazione e eventuale aggiornamento dei processi produttivi (punto 2)
- scelta dei metodi di analisi per determinare la composizione dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, e le regole per stabilire se tali prodotti siano stati sottoposti a trattamenti in violazione ai processi produttivi (punto 3)

sia opportuna perché tiene conto del lavoro preciso e puntuale di un organismo internazionale che sottopone le proprie risoluzioni al parere degli esperti dei paesi che ne fanno parte, non solo dell'Unione Europea, e alla valutazione politica dei rappresentanti degli stati.

Si sottolinea tuttavia che in questo regolamento:

vengono previste due diverse tipologie di vino aromatizzato: vino aromatizzato e vino aromatizzato alcolizzato;

Nella definizione di vino aromatizzato:

al punto b) si indica che i prodotti vitivinicoli utilizzati rappresentino il 75 % del volume totale chiarendo che la percentuale è calcolata in v/v mentre nel regolamento precedente tale specificazione non era riportata ;

al punto c) si parla della possibile aggiunta di mosto di uve, *anche in fermentazione*, tale definizione è stata corretta nel **documento del Consiglio Europeo del 27 gennaio 2012** in *mosto parzialmente fermentato*.

Nella definizione di bevanda a base di vino

al punto d) il titolo alcolometrico volumico min è 4,5 % mentre precedentemente era 7%

Nella definizione di “Cocktail aromatizzato da prodotti vitivinicoli”

al punto e) il titolo alcolometrico volumico min è 1,2 % mentre precedentemente era $\leq 7\%$

7) *Väkevä viiniglögi/Starkvinsglögg*

Vino aromatizzato

Non è più indicato che può essere edulcorato

B. DENOMINAZIONI DI VENDITA E DESIGNAZIONI DELLE BEVANDE AROMATIZZATE A BASE DI VINO

3) *Sangria*:

non è più indicato che può essere dolcificata

viene riportato “avente un titolo alcolometrico volumico effettivo pari o superiore a 4,5% vol.” che prima non era specificato;

6) *Bitter soda*:

non è più indicato che debbano preferibilmente essere utilizzati gli stessi coloranti previsti per “Bitter Vino”

Nelle bevande aromatizzate: 7) *Kalte Ente*; 8) *Glühwein*; 9) *Viiniglögi/Vinglöggi*; 10) *Maiwein*; 11) *Maitrank* è stata aggiunta la voce “*alla quale non è stato aggiunto alcole*” e un limite di alcol volumico effettivo inferiore a 7 %

12) *Pelin* è stata aggiunta la voce “*alla quale non è stato aggiunto alcole*”

C. DENOMINAZIONI DI VENDITA E DESIGNAZIONI DEI COCKTAIL AROMATIZZATI DI PRODOTTI VITIVINICOLI

2) Cocktail a base di vino

Cocktail aromatizzato di prodotti vitivinicoli

– la cui percentuale di mosto di uve non è superiore al 10% del volume totale del prodotto finito, prima era prevista anche l’aggiunta di mosto d’uve concentrato nel [documento del Consiglio Europeo del 27 gennaio 2012](#) si parla solo di mosto d’uve concentrato.

– avente un titolo alcolometrico volumico effettivo inferiore a 7% vol. prima non previsto

4) *Cocktail di vino*:

Cocktail aromatizzato a base di prodotti vitivinicoli, miscelato con vino spumante. Denominazione prima non presente

Per l’Accademia Italiana della vite e del vino
l’Accademico dott. Daniela Borsa